

ASSORAM

DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE

Associazione Operatori Commerciali e Logistici

Sede Legale e Amministrativa, Roma Via Pietro Cossa, 41

STATUTO

Indice Generale

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO	(Artt. 1 – 3)
TITOLO II ASSOCIATI	(Artt. 4 – 8)
TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE	(Artt. 9 - 25)
Organi dell’Associazione	(Art. 9)
Assemblea	(Artt. 10 – 15)
Consiglio Nazionale	(Artt. 16 – 19)
Comitato Direttivo	(Artt. 20 – 21)
Presidente	(Art. 22)
Vice Presidente	(Art. 23)
Segretario Generale	(Artt. 24 – 25)
TITOLO IV INCHIESTE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	(Artt. 26 - 27)
Collegio dei Probiviri	(Art. 26)
Collegio dei Revisori dei conti	(Art. 27)
TITOLO V PATRIMONIO	(Art. 28)
TITOLO VI BILANCIO	(Artt. 29 - 31)
TITOLO VI DURATA – MODIFICHE – SCIoglimento	(Artt. 32 - 35)

STATUTO

dell'Associazione

"ASSORAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1

È costituita una Associazione denominata:

"ASSORAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE - ASSOCIAZIONE OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI" (già: Asso-Ram Associazione Rappresentanti, Agenti, Depositari, Concessionari di Medicinali)

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma alla Via Pietro Cossa n. 41.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro, è volontaria, indipendente, apolitica, e si propone di promuovere i seguenti fini:

- a) la tutela della categoria nei campi di interesse professionale, sindacale, economico, etico, sociale, tecnico, organizzativo, normativo, contrattuale ed assicurativo; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa;
- b) l'Associazione potrà inoltre svolgere:
- attività di assistenza della categoria negli adempimenti imposti dalla legge e dai regolamenti, nelle vertenze contrattuali, amministrative, previdenziali e fiscali;
 - la rappresentanza della categoria nei rapporti con le Autorità competenti, con le Associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, con le aziende, società e compagnie che svolgono attività di interesse per la categoria degli Associati;
 - la collaborazione con le Autorità competenti per lo studio, la formazione e le modalità di attuazione delle norme di interesse del settore al fine di contribuire al costante miglioramento dello stesso;

- ogni attività tendente alla elevazione culturale e professionale degli iscritti e degli appartenenti alla categoria o loro collaboratori, mediante iniziative culturali specifiche ed organizzazione di convegni, tavole rotonde, dibattiti su particolari argomenti o temi e con l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
- l'orientamento degli Associati al generale rispetto dell'etica professionale e delle leggi;
- qualunque ulteriore attività od iniziativa che possa essere utile alla categoria, agli Associati o all'Associazione per il perseguimento dei propri scopi;

L'Associazione potrà richiedere finanziamenti e contributi di qualsiasi genere per il raggiungimento dei propri scopi.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo a quella in materia di privacy, di mercato e di tutela della concorrenza.

Art. 3

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni di categoria, Federazioni o Confederazioni nazionali e/o internazionali con finalità analoghe. Potrà inoltre, previa approvazione del Consiglio Nazionale, anche accettare l'adesione di altre Associazioni di categoria di settore, pur conservando la propria individualità ed autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione gli operatori della distribuzione primaria, logistici e commerciali, e in generale tutti gli operatori della distribuzione dei seguenti prodotti ad uso umano e veterinario: specialità medicinali; prodotti chimici e farmaceutici; parafarmaceutici; dispositivi medici; galenici e affini; omeopatici; alcoli; fitosanitari; biocidi/presidi medico chirurgici; prodotti alimentari, dietetici e per la prima infanzia; prodotti ed articoli sanitari; apparecchiature e prodotti diversi per uso ospedaliero e di laboratorio; prodotti di profumeria

ed erboristeria; cosmesi; materie prime per l'industria; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa.

Art. 5

È facoltà inoltre dell'Associazione accettare l'adesione, in qualità di Associati aggregati, di altre realtà imprenditoriali che abbiano requisiti di affinità, complementarità e/o raccordo economico con le attività svolte dagli Associati effettivi nonché di altre Associazioni di categoria di cui all'art. 3.

Gli Associati aggregati non possono ricoprire cariche negli organi associativi.

Art. 6

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di ammissione al Comitato Direttivo nelle modalità previste dal Regolamento.

Dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, di accettarli in ogni parte e di impegnarsi al pieno rispetto degli stessi e di ogni altra disposizione stabilita dagli organi deliberativi dell'Associazione.

Art. 7

L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto a maggioranza ed è inappellabile. Essa ha validità per l'anno solare in corso alla data di ammissione e si riterrà automaticamente prorogata, qualora l'Associato non esprima volontà di recedere con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza di ogni anno con comunicazione da inviarsi al Comitato Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata. L'ammissione comporta l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione "una tantum" e del Contributo associativo annuale nella misura che, su proposta del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, è deliberata annualmente dalla Assemblea degli iscritti.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Per le iscrizioni che pervengono nel corso dell'anno, il contributo associativo sarà proporzionato ai mesi residui.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

Art. 8

La qualità di Associato deve risultare da apposito elenco tenuto a cura del Segretario Generale. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- a) per cessazione dell'attività;
- b) per recesso, da comunicare al Comitato Direttivo secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7 del presente Statuto;
- c) per esclusione, su delibera dell'Assemblea degli Associati, nei seguenti casi: morosità nel versamento della quota associativa annuale; violazione delle norme etiche e statutarie; su proposta del Collegio dei Probiviri per i casi previsti dal successivo articolo 26 del presente Statuto.
- d) per decadenza. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea degli Associati a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'Associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

Nel caso a) la perdita della qualità di Associato avrà effetto dalla data indicata nella delibera del Comitato Direttivo; nel caso b) avrà effetto dal 1° gennaio successivo a quello in cui si è verificato l'evento; nei casi c) e d) avrà effetto dalla data indicata nella delibera dell'Assemblea degli Associati.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata.

È facoltà dell'Associato escluso/decaduto ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di Associato.

In nessun caso avrà luogo la restituzione del Contributo associativo, nemmeno pro quota, e, se non ancora versato, permane l'obbligo del versamento integrale per l'anno in corso.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione, che di diritto è Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato;

ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, presenti o rappresentati per delega, in regola con il versamento della quota associativa e rappresenta l'universalità degli Associati.

Art. 11

L'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata, in seduta ordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Nazionale, con delibera da prendersi almeno con la maggioranza assoluta

di voti dei membri dello stesso organo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% (un decimo) degli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio Nazionale o da persona da questi designata.

Art. 12

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, e l'elenco delle materie da trattare. Esso è spedito ad ogni Associato a mezzo raccomandata A/R, fax o altro mezzo informatico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Art. 13

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei due terzi (2/3) degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero, anche per delega, degli Associati.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

Le delibere di Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. La votazione dovrà avvenire per alzata di mano, mentre quelle che si riferiscono all'elezione di cariche devono avvenire a scrutinio segreto (ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei conti che potranno essere nominati per alzata di mano).

Ogni Associato avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può portare più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Per quanto non espressamente statuito, in ordine alla responsabilità delle persone che agiscono in nome dell'Associazione, si fa rinvio al codice civile.

Art. 14

Spetta all'Assemblea ordinaria degli Associati:

- deliberare sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione con approvazione anche di mozioni e di raccomandazioni formulate da iscritti o gruppi di iscritti;
- discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, presentato dal Comitato Direttivo su parere del Consiglio Nazionale e la relazione programmatica del Presidente;
- deliberare sull'entità della quota di iscrizione "una tantum" e sui contributi associativi annuali;
- deliberare sull'esclusione o sulla decadenza dell'Associato nei casi stabiliti dall'art. 8 del presente Statuto;
- adottare i provvedimenti di cui al successivo articolo 26;
- eventualmente deliberare per l'adozione di un Collegio dei Revisori dei conti, e procedere alla nomina dei relativi membri e all'ammontare del compenso da corrispondere al Presidente dello stesso;
- deliberare su ogni altro argomento demandato alla sua decisione dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo o da richiesta motivata inoltrata per iscritto da almeno il 10% (un decimo) degli Associati.

Art. 15

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare/sostituire i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo la destinazione del patrimonio netto nelle modalità di cui all'art. 34.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 16

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di quindici ad un massimo di diciannove, eletti tra gli Associati di cui all'art. 4 del presente Statuto. Essi rimangono in carica per tre anni dall'elezione e potranno essere rieletti.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale si seguirà la seguente procedura:

preliminarmente verranno determinate dal Consiglio Nazionale in carica le cosiddette aree geografiche, comprendenti ciascuna un territorio composto da una o più regioni aggregate.

Per ciascuna area geografica, il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri da eleggere, in proporzione al numero totale degli Associati che fanno capo alla singola area. Stabilito così il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per singole aree geografiche, verranno sottoposti alla votazione degli Associati i nominativi dei candidati eleggibili. Risulteranno eletti i candidati che, per ciascuna area geografica, abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni dalla carica di un Consigliere o nel caso in cui un membro del Consiglio, per qualsiasi motivo, perda la qualità di Associato, gli subentrerà nell'incarico il primo non eletto della stessa area geografica o, in mancanza, il non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a prescindere dall'area geografica di appartenenza (che rimarrà in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Nazionale).

In caso due o più candidati della stessa area abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, superiore ad altri, si ricorre ad uno scrutinio supplementare. Se dalla nuova votazione risultasse riconfermato il precedente voto di parità, si procederà a sorteggio, su disposizioni del Presidente del seggio elettorale, salvo rinuncia di uno o più candidati a favore del rimanente candidato.

Le procedure da adottare per lo svolgimento delle votazioni sono riportate nel Regolamento.

Art. 17

Il Consiglio Nazionale si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.

Le riunioni saranno valide: in prima convocazione, se presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.

Tutte le votazioni che abbiano ad oggetto l'elezione a cariche sociali dovranno avvenire a scrutinio segreto.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

Art. 18

Spetta al Consiglio Nazionale:

- deliberare su questioni rimessegli dal Comitato Direttivo con facoltà di demandarne la decisione all'Assemblea;
- esprimere il proprio parere sulla proposta del Comitato Direttivo in merito all'importo delle quote di iscrizione "una tantum" e dei contributi associativi;
- esprimere il proprio parere sul bilancio, consuntivo e preventivo, e sulla relazione programmatica del Presidente;

- esprimere il proprio parere su ogni questione che per Statuto deve essere approvata dall'Assemblea;
- svolgere funzione consultiva per il Comitato Direttivo;
- svolgere funzione deliberante per ogni decisione attribuitagli specificatamente dallo Statuto o che gli venga demandata dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea;
- eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Art. 19

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta l'anno, in via ordinaria prima dell'Assemblea, e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 20

L'Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice Presidente. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di Associato di uno dei cinque componenti del Comitato Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto secondo l'ordine di votazione effettuato dal Consiglio Nazionale. Esauriti i votati, il Consiglio Nazionale procede all'elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina, sempre che tale periodo coincida con la appartenenza dei singoli membri al Consiglio Nazionale.

Alla scadenza del Comitato Direttivo così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.

Art. 21

Spetta al Comitato Direttivo:

- esercitare i poteri di ordinaria amministrazione, che non siano demandati al Presidente, e quelli di straordinaria amministrazione;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, previo parere del Consiglio Nazionale, per l'approvazione all'Assemblea;
- esprimere il proprio parere sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione;
- adottare le delibere non riservate, per Statuto, all'Assemblea o al Consiglio Nazionale;
- redigere e mantenere aggiornato il Regolamento interno;
- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente dell'Associazione che non rientrano nella sua personale competenza;
- adottare ogni decisione concernente l'attività della Associazione e lo studio delle problematiche professionali, l'elaborazione dei programmi di attuazione dell'Associazione per la migliore affermazione della stessa e per l'elevazione sociale e professionale della categoria che rappresenta;
- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- convocare le Assemblee, sia in seduta ordinaria che straordinaria;
- spetta al Comitato Direttivo la nomina del Segretario Generale dell'Associazione, che potrà essere scelto anche tra non Associati; la determinazione dell'organico e l'adozione di deliberazioni relative a: a) ammissione di nuovi Associati; b) accettazione di dimissioni di Associati, o di componenti del Comitato Direttivo stesso o del Consiglio Nazionale o del Presidente o del Vice Presidente, provvedendo a far nominare i relativi sostituti in via definitiva o *pro tempore*, secondo quanto regolamentato dal presente Statuto per le singole cariche associative;

Spetta al Comitato Direttivo la determinazione dei compiti e degli emolumenti da attribuire al Segretario Generale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Comitato s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni, sempre che per tutto il periodo faccia parte del Consiglio Nazionale, e può essere rieletto; ha la legale rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti interni ed esterni dell'Associazione sia che estrinsechino poteri propri sia che estrinsechino poteri riservati per Statuto ad altri organi statutari.

Egli dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea per il perseguimento degli scopi statutari avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei consulenti e degli stessi componenti del Comitato Direttivo e/o del Consiglio Nazionale che si dichiarino disponibili. Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione, in essi compresi: l'apertura e chiusura di conti o depositi presso le banche e la richiesta e l'utilizzo di fidi bancari; la stipula di convenzioni, di polizze assicurative e di quanto altro specificatamente demandatogli dagli altri organi dell'Associazione. Il Presidente decade dalla carica dopo la nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Nazionale rinnovato a naturale scadenza.

In caso di dimissioni del Presidente la carica verrà assunta dal Vice Presidente, che entro 60 giorni provvederà a far svolgere l'elezione del nuovo Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 23

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso; la firma apposta dal Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente. In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Presidente provvederà entro 60 giorni a far svolgere le elezioni del nuovo Vice Presidente.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 24

Il Segretario Generale ricopre la carica per il tempo previsto dal contratto in essere con l'Associazione.

A lui competono: la stesura dei verbali dell'Assemblea Generale nonché di quelli delle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, che sottoscrive unitamente al Presidente; il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente; i rapporti con la stampa, gli organi di informazione ed i terzi in genere.

Art. 25

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, con la sola eccezione di quelle del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 27 del presente Statuto. Potranno solo essere rimborsate al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, nonché a persone delegate dal Presidente, le spese vive incontrate per riunioni o sostenute in occasioni di viaggi per rappresentare l'Associazione in missioni o convegni. In ogni caso, detti viaggi, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente.

TITOLO IV - INCHIESTE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Associati e tra gli Associati e gli organi dell'Associazione; dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio provvederà, su richiesta motivata del Presidente, all'accertamento dei fatti contestati e a ricevere le controdeduzioni degli interessati, redigendo poi un verbale contenente la proposta dei provvedimenti disciplinari che saranno adottati dall'Assemblea degli Associati. L'Assemblea può adottare i seguenti provvedimenti:

- la censura o la sospensione fino a sei mesi dai diritti associativi per gli Associati che vengano meno agli impegni assunti verso l'Associazione o per mancanze verso i principi di morale commerciale o di deontologia professionale proprie dell'attività del ramo;
- l'esclusione per gravi mancanze e, comunque, quando sia intervenuto un giudizio definitivo dell'autorità giudiziaria che punisca un Associato per reati di particolare gravità.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove istituito, è composto da: un Presidente, due revisori effettivi e due supplenti; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno due componenti del Collegio (il Presidente e un supplente) devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

All'atto della nomina l'Assemblea degli Associati delibera sul compenso da corrispondere al Presidente, mentre gli altri membri prestano la loro opera gratuitamente.

Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il compito di:

- controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;

- redigere, collegialmente, la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.

La carica di membro di Collegio è inconciliabile con quella di componente sia del Consiglio Nazionale sia del Comitato Direttivo. I membri del Collegio partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

TITOLO V - PATRIMONIO

Art. 28

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote di iscrizione "una tantum", dai contributi associativi annuali, dai beni mobili ed immobili e dai valori acquistati dall'Associazione a titolo legittimo.

TITOLO VI - BILANCIO

Art. 29

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Alla fine di ciascun esercizio il Comitato Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, previo parere del Consiglio Nazionale, per l'approvazione all'Assemblea, da convocarsi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 30

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio consuntivo e preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione restando a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

Art. 31

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - DURATA - MODIFICHE – SCIoglimento

Art. 32

L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 33

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte per iscritto dal Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale o dalla maggioranza degli Associati. Sulle proposte delibera l'Assemblea riunita in seduta straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto, con l'assistenza di un notaio designato dal Presidente.

Art. 34

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto, con l'intervento di un notaio designato dal Presidente. Tale Assemblea nomina/sostituisce i liquidatori, determinandone i poteri .

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto come da deliberazione dell'Assemblea ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

RINVIO

Art. 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge ed ai principi generali per diritto.